

11 Giugno 2021

Articolo 19 del Decreto “Sostegni-bis”: ACE innovativa 2021

L'art. 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. Decreto “Sostegni-bis”) ha introdotto alcune misure finalizzate a rafforzare la misura denominata ACE (aiuto alla crescita economica).

Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica, si introduce un rafforzamento dell'ACE per l'anno d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Si prevede inoltre la possibilità di usufruire dell'incentivo anticipatamente sotto forma di credito d'imposta, in alternativa all'ordinaria deduzione del rendimento nozionale dal reddito complessivo netto.

La legge di bilancio 2019 (legge 31 dicembre 2018, n. 145) aveva abrogato la misura incentivante, tuttavia, con la legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) l'agevolazione è stata ripristinata con effetto retroattivo al periodo d'imposta 2019, e dunque senza soluzione di continuità, rispetto all'agevolazione precedentemente in vigore.

Il meccanismo prevede che le imprese possano dedurre dal reddito d'impresa un importo corrispondente al rendimento nozionale del “nuovo capitale proprio”.

Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio si determina applicando una percentuale (inizialmente del 3%, e poi ridotta fino alla misura dell'1,3% a decorrere dal periodo d'imposta 2019), all'incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio (inizialmente a partire da quello in corso al 31 dicembre 2010).

La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.

Sono previste specifiche modalità tecnico-operative per determinare il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso nel primo anno di applicazione della disposizione nonché altri aspetti legati al calcolo degli incrementi e decrementi di patrimonio. In particolare: (i) il capitale proprio alla fine dell'esercizio è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio; (ii) rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; (iii) rilevano come variazione in diminuzione: (a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; (b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; e (c) gli acquisti di aziende o rami d'azienda; (iv) non rilevano le diminuzioni derivanti da perdite.

Con l'introduzione dell'ACE “innovativa”, è previsto che nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (anno 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente si applichi una **remunerazione del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio del 15%**, considerando la variazione in aumento del capitale proprio per un **ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio** (resta fermo che, con riferimento alla eventuale eccedenza e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, il rendimento nozionale è valutato con l'aliquota dell'1,3%).

Una deroga ai criteri di determinazione dell'incremento del capitale proprio è rappresentata dal fatto che, sempre per il 2021, tutti gli incrementi rilevano a partire dal primo giorno del periodo di imposta, in deroga al criterio ordinariamente previsto del *pro rata temporis*.

Una significativa novità dell'ACE "innovativa" è rappresentata dalla possibilità di fruire immediatamente dell'incentivo fiscale, mediante il **riconoscimento di un credito d'imposta** da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato le aliquote IRES/IRPEF in vigore nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere richiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Il credito d'imposta non è produttivo di interessi.

In ragione della straordinarietà dell'intervento, sono stabiliti dei **meccanismi di recapture** del beneficio fiscale fruito, qualora nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall'emersione di perdite di bilancio.

Le disposizioni relative all'ACE "innovativa" sono attualmente in vigore, potrebbero subire modifiche in sede di conversione del Decreto "Sostegni-bis".

Gianni & Origoni ha organizzato una Task Force interna, **la Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa. La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

Per qualsiasi informazione scrivetece a: coronavirus@gop.it

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dello studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: relazioniesterne@gop.it. Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.